

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di allevamento 1992/1993 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a ecu 111,81 per telaino utilizzato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

<sup>(1)</sup> GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

<sup>(4)</sup> GU n. C 169 del 6. 7. 1992.